



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS

Riunione del 02/07/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 13 febbraio 2026 (preceduto da reclamo del 1° dicembre 2025) la ricorrente, assistita da avvocato come da procura in atti, riferisce di aver assicurato l'automobile di sua proprietà contro il rischio di "Furto e rapina" e che, nella notte fra il 19 ed il 20 marzo 2025, il suddetto mezzo era stato rubato. L'evento era stato prontamente denunciato all'impresa che aveva aperto il sinistro e, sulla scorta delle indicazioni fornite da quest'ultima, la ricorrente aveva provveduto a curare le pratiche per l'annotazione della perdita del possesso del veicolo presso il Pubblico registro automobilistico (PRA) sostenendo la spesa di euro 110,00. Specifica ancora la ricorrente che, in data 10 aprile 2025, l'agenzia di riferimento le aveva richiesto il rilascio di una procura notarile a vendere l'automobile in favore dell'impresa che, rilasciata in data 5 maggio 2025, aveva comportato una ulteriore spesa pari ad euro 120,00. Sostiene però la ricorrente che, successivamente al rilascio della procura a vendere, l'automobile veniva ritrovata ed affidata in custodia ad una autofficina in data 9 maggio 2025. Stante il ritrovamento della vettura, l'impresa



formulava alla ricorrente una offerta formale di euro 2.513,99 per il risarcimento dei danni materiali subiti dalla vettura, dedotto lo scoperto del 10% previsto dalla polizza. Tale offerta formale veniva trattenuta a fronte del maggior danno lamentato da parte della ricorrente dal momento che, con reclamo del 1° dicembre 2025, quest'ultima aveva contestato l'operato dell'impresa poiché, stante l'avvenuto rilascio della procura a vendere l'automobile, la medesima riteneva di aver acquisito il diritto all'indennizzo per il furto del mezzo pari al valore di mercato del bene. Ritiene, inoltre, che tanto le spese di deposito e custodia della vettura, quanto quelle sostenute per la predisposizione della procura notarile a vendere dovessero essere poste a carico dell'impresa. Con lo stesso reclamo, la ricorrente formulava domanda di accesso agli atti al fine di ottenere la perizia con la quale l'impresa aveva quantificato i danni materiali alla vettura, che l'impresa metteva a disposizione della ricorrente in data 6 dicembre 2025. La ricorrente quindi chiede, in conclusione, il riconoscimento del diritto a ricevere l'indennizzo derivante dal furto dell'automobile pari ad euro 15.886,01 (ottenendo tale cifra dalla differenza fra valore di mercato del bene pari ad euro 18.400,00 e la somma di euro 2.513,99 già pagata alla ricorrente e che la stessa, come accennato, aveva trattenuto a fronte del maggior danno lamentato), delle spese sostenute tanto per il rilascio della procura notarile a vendere l'automobile, quanto per l'aggiornamento del certificato cronologico del PRA; il tutto maggiorato di interessi dal dovuto al saldo. Chiede, inoltre, di dichiarare l'impresa tenuta ad indennizzare anche i costi relativi al recupero ed alla custodia del veicolo oltre alle spese di trasporto e di re-immatricolazione dello stesso. Domanda, da ultimo, la refusione delle spese di assistenza legale quantificate in euro 2.000,00 oltre rimborso delle spese forfettarie al 15% ed oneri di legge.

Con le controdeduzioni l'impresa contesta le affermazioni della ricorrente precisando che tanto il rilascio della procura a vendere, quanto il ritrovamento del veicolo, fossero avvenuti in data 5 maggio 2025 e che, invece, la comunicazione formale all'impresa di tale ritrovamento fosse avvenuta successivamente, in data 6 maggio 2025. L'impresa sottolinea che il ritrovamento del veicolo era avvenuto prima della liquidazione dell'indennizzo e che, pertanto, doveva al caso di specie applicarsi la garanzia per "danno parziale" già quantificato e liquidato da parte dell'impresa ai sensi della polizza. Sottolinea, poi, che alcune voci di danno richieste dalla ricorrente potevano astrattamente risultare indennizzabili ai sensi della polizza alle condizioni ivi previste e previa apertura dei relativi sinistri. Contesta, da ultimo, la legittimità della richiesta delle spese legali in quanto evitabili dalla ricorrente usando l'ordinaria diligenza, chiedendo, in generale, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente sostiene che, in applicazione della polizza, la liquidazione dell'indennizzo sarebbe dovuta avvenire contestualmente al rilascio della procura notarile a vendere il veicolo insistendo, quindi, con la richiesta di liquidazione dell'indennizzo per il furto dell'automobile. Sottolinea che, in data 26 marzo 2026, aveva anche formulato una proposta in via conciliativa all'impresa con la quale aveva offerto di ritirare il veicolo presso il deposito previa corresponsione da parte di quest'ultima dei costi di riparazione, re-immatricolazione, trasporto e custodia dell'automobile. Contesta, inoltre, la *mala gestio* dell'impresa dalla cui condotta negligente sarebbe derivato un aggravamento dei costi di custodia del veicolo. Nel precisare le conclusioni, la ricorrente insiste quindi, in via principale, per la corresponsione dell'indennizzo relativo al furto del bene assicurato oltre al



rimborso delle spese per il rilascio della procura notarile e per l'aggiornamento del certificato cronologico del PRA e, in via subordinata, chiede la somma di euro 11.214,64 che includerebbe le spese di recupero e custodia, di trasporto, di re-immatricolazione, di riparazione del mezzo e di sostituzione delle chiavi. Insisteva, in ogni caso, per la refusione delle spese legali come quantificate nel ricorso.

Con le controrepliche, l'impresa torna a ribadire la correttezza del suo operato sottolineando come il rilascio della procura notarile a vendere fosse un presupposto per la successiva liquidazione del sinistro per furto del veicolo ma che, di per sé, non determinasse in alcun modo l'obbligo di corrisponderlo. Contesta, inoltre, la tardività del preventivo depositato dalla ricorrente solo in sede di repliche con le quali si offriva una diversa quantificazione dei danni subiti dal veicolo a seguito del furto. Afferma, poi, che l'obbligo di recuperare il veicolo da parte della ricorrente una volta rinvenuto, discendesse direttamente dall'esecuzione dell'obbligo di salvataggio gravante sull'assicurata. Riferisce, da ultimo, che nel corso del procedimento erano state attivate da parte della ricorrente alcune garanzie extra che la stessa impresa, previa fornitura della necessaria documentazione, si era dimostrata disponibile a riconoscere. Torna ad insistere per il rigetto del ricorso contestando, anche, la legittimità della richiesta di pagamento delle spese legali.

DIRITTO

Appare in primo luogo necessario individuare il perimetro delle domande formulate da parte della ricorrente da valutare ai sensi dell'art. 10, comma 2 del Decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (d'ora in avanti "Decreto"). Sotto tale profilo, pur in assenza di una espressa eccezione in tal senso da parte dell'impresa, il Collegio deve rilevare che in sede di repliche la ricorrente abbia ampliato il *thema decidendum* inserendo all'interno della domanda subordinata la richiesta di una diversa quantificazione dell'indennizzo già riconosciuto da parte dell'impresa in relazione alla riparazione dell'automobile oggetto di copertura. Allo stesso modo la ricorrente formulava, sempre in sede di repliche, anche domanda di indennizzo dei costi relativi alla sostituzione delle chiavi. Va osservato, sotto tale profilo, che nessuna contestazione era stata svolta da parte della ricorrente su questi aspetti all'interno del ricorso e, pertanto, tali domande vanno qualificate come nuove. Ciò, in applicazione del disposto del citato art. 10, comma 2 del Decreto, impone di considerare le stesse inammissibili. Va sul punto ulteriormente sottolineato che le contestazioni che la ricorrente effettua con le repliche in relazione alla quantificazione del danno parziale alla vettura, vengono supportate dalla produzione in atti di un preventivo che, datato 26 marzo 2026, oltre ad essere stato depositato solo con le memorie di repliche – profilo, quest'ultimo, espressamente sollevato dall'impresa – è anche successivo alla presentazione del ricorso che ha dato impulso al presente procedimento. Per quanto riguarda poi il costo relativo alla sostituzione delle chiavi va segnalato che, sempre nel corso della presente procedura, risulta che la ricorrente abbia attivato la specifica copertura espressamente prevista in caso di perdita di chiavi. Tali due profili, in quanto tardivamente sollevati all'interno del presente procedimento, non possono essere oggetto di scrutinio da parte del Collegio.



Così delineate le pretese formulate dalla ricorrente, e venendo al merito della vicenda, appare necessario soffermarsi, in primo luogo, sulla domanda principale con la quale la ricorrente chiede che gli venga riconosciuto l'indennizzo per il furto dell'automobile quantificato in funzione del valore commerciale della stessa, nonché il rimborso delle spese sostenute per il rilascio della procura notarile a vendere e per l'aggiornamento del certificato cronologico del PRA.

Sotto il primo profilo, va sottolineato che risulti pacifico fra le parti che il ritrovamento dell'automobile oggetto del furto sia avvenuto prima della liquidazione dell'indennizzo e che, ricostruendo la vicenda dalla documentazione in atti, lo stesso sia avvenuto il medesimo giorno nel quale la procura a vendere è stata rilasciata da parte della ricorrente in favore dell'impresa. Del rinvenimento dell'automobile, avvenuto in data 5 maggio 2025, danno notizia le forze dell'ordine con comunicazione del 8 maggio 2025. Sostiene sul punto la ricorrente che per effetto del rilascio della procura a vendere l'automobile sia sorto in capo alla stessa il diritto ad ottenere l'indennizzo per il furto fondando tale convinzione sul disposto dell'art. 8.2.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione (d'ora in avanti CGA) ai sensi del quale *"contestualmente al pagamento dell'indennizzo, l'assicurato deve rilasciare alla compagnia procura irrevocabile a vendere condizionata al ritrovamento del veicolo"*.

Tale ricostruzione non sembra possa essere accolta poiché la stipula della procura a vendere è elemento necessario al fine di poter procedere alla liquidazione del sinistro ma, di per sé, non riconosce alcun diritto a ricevere la prestazione assicurativa. La norma, infatti, prevede che la procura a vendere venga rilasciata dal cliente almeno contestualmente al pagamento dell'indennizzo e non che l'indennizzo debba essere contestuale al rilascio della procura potendo lo stesso avvenire anche successivamente, nel rispetto delle condizioni di polizza. Tale dato risulta confermato dalla lettura della disposizione poco sopra richiamata in combinato con l'art. 8.2.5 delle CGA, che detta una specifica procedura da seguire al fine di quantificare il danno indennizzabile che prevede, in assenza di accordo fra le parti e ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente, la determinazione dello stesso da parte di due periti nominati dalle parti. Ai sensi del successivo art. 8.2.8 delle CGA, poi, l'impresa avrebbe 30 giorni di tempo dal momento in cui è stato determinato l'ammontare dell'indennizzo per procedere alla sua liquidazione. Non risulta in atti né che vi sia stato un accordo fra le parti per la determinazione dell'indennizzo né che vi sia stata una perizia contrattuale per la sua quantificazione cosa che, evidentemente, precludeva la possibilità per l'impresa di procedere all'indennizzo al momento del conferimento della procura. Va quindi sottolineato che il rilascio della procura a vendere il veicolo in caso di suo rinvenimento successivo al pagamento dell'indennizzo rappresenta uno dei passaggi che necessariamente devono essere effettuati al fine di ottenere l'indennizzo derivante dal danno totale, ma che non dà di per sé diritto a percepirlo se non maturano tutti i requisiti previsti dal contratto.

Nel caso di specie, come in precedenza accennato, è pacifico fra le parti che il veicolo sia stato rinvenuto prima della liquidazione dell'indennizzo determinando, per tal via, l'impossibilità di riconoscere alla ricorrente la prestazione assicurativa che, ai sensi di polizza, dovrebbe essere garantita in caso di danno totale derivante da furto della vettura senza il suo ritrovamento.



Nella medesima domanda principale, come ricordato, la ricorrente chiede anche il rimborso delle spese sostenute per l'aggiornamento del certificato cronologico del PRA per l'annotazione della perdita del possesso del bene che ha comportato un costo pari ad euro 110,00, nonché le spese relative al rilascio della procura notarile a vendere il veicolo in caso di suo rinvenimento. Va detto che, per quanto riguarda i costi relativi all'aggiornamento del certificato cronologico del PRA, risulta che gli stessi siano già stati corrisposti nel corso della presente procedura da parte dell'impresa potendosi ritenere, sul punto, cessata la materia del contendere. Per quanto concerne invece i costi sostenuti da parte della ricorrente per il rilascio della procura notarile a vendere, non risultano dagli atti pagamenti in tal senso. Il costo documentato per il suddetto atto ammonta ad euro 120,00 e, sul punto va sottolineato come la stessa impresa, in sede di controdeduzioni, riconosca che tale spesa sia da porre in capo all'impresa stessa ai sensi dell'art. 8.2.9 delle CGA. Non può inoltre trascurarsi il fatto che le tempistiche con le quali la ricorrente ha rilasciato la procura a vendere in favore dell'impresa siano state dettate dalle richieste dell'impresa stessa che, pertanto, risulta chiamata a rimborsare alla ricorrente i suddetti costi per un importo complessivo pari ad euro 120,00. Nei limiti sopra detti, quindi, la domanda principale va parzialmente accolta.

Il parziale accoglimento della domanda principale, non esime il Collegio dall'analizzare la fondatezza anche della domanda subordinata nei limiti in cui la stessa risulti ammissibile e, cioè, limitatamente alla possibilità di riconoscere alla ricorrente le spese relative al recupero ed alla custodia dell'auto, al suo trasporto ed alla sua re-immatricolazione. Le domande formulate in sede di replica relative alla riparazione del mezzo ed alla sostituzione delle chiavi vanno invece, come sopra detto, dichiarate inammissibili perché formulate per la prima volta in sede di repliche (v. *supra*).

Interpretando la domanda subordinata alla luce della documentazione allegata, sembra che la stessa si fondi sia sull'attivazione delle garanzie assicurative previste all'interno delle CGA, sia su una presunta *mala gestio* da parte dell'impresa che, violando gli obblighi di cura e di assistenza del cliente, non avrebbe fornito la dovuta assistenza alla ricorrente la quale si troverebbe, proprio per effetto del suddetto inadempimento, a sostenere spese che altrimenti non avrebbe dovuto sopportare. Su tali fondamenti giuridici la ricorrente formula la domanda subordinata chiedendo, peraltro, un risarcimento ultramassimale quantificato in euro 11.214,64 che includerebbe i costi relativi al recupero, al trasporto ed alla custodia del mezzo nonché i costi di re-immatricolazione dell'auto (oltre, come detto, ai costi di riparazione del mezzo e di sostituzione delle chiavi profili, questi ultimi, inammissibili in quanto qualificabili come domande nuove proposte solo in sede di repliche dalla ricorrente – v. *supra* –).

Va detto per completezza che, in relazione alle suddette domande giudicate ammissibili, la ricorrente allega però esclusivamente una nota spese dell'autofficina incaricata del trasporto del mezzo e della custodia dello stesso recante un importo di euro 3.952,80, nonché un preventivo della medesima autofficina per il trasporto del veicolo funzionale alla sua restituzione alla ricorrente per un importo pari ad euro 1.000,40.

Venendo quindi all'analisi delle singole richieste effettuate in via subordinata da parte della ricorrente, per quanto riguarda i costi di recupero e trasporto va segnalato che, ai sensi



dell'art. 3.5.7.1. delle CGA, è previsto espressamente che *“In caso di ritrovamento del Veicolo, il Contraente/Assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del Veicolo”*. I suddetti costi, quindi, non sono inclusi in copertura né possono essere qualificati come danni dipendenti da una eventuale gestione opaca e poco diligente del sinistro da parte dell'impresa. Ammesso che questa sussista – ma sul punto si tornerà a breve -, infatti, si tratta di costi che non vengono in alcun modo influenzati dalla condotta dell'impresa. Gli stessi, quindi, non possono essere riconosciuti alla ricorrente né ai sensi delle condizioni di polizza, né a titolo di danno da *mala gestio*.

Per quanto concerne i costi relativi alla custodia del veicolo, va previamente sottolineato come il rilascio della procura a vendere il veicolo non determini, per ovvie ragioni giuridiche, alcun effetto traslativo immediato in relazione al bene oggetto della stessa procura il quale, dunque, rimane di proprietà della ricorrente. Bisogna anche evidenziare che, con comunicazione dell'impresa del 21 marzo 2025 – e, quindi, immediatamente successiva all'apertura del sinistro -, la ricorrente veniva resa edotta dei documenti mancanti per procedere alla liquidazione dell'indennizzo e che, *“in caso di ritrovamento del veicolo”*, la stessa avrebbe dovuto avvisare prontamente l'impresa indicando il luogo presso cui lo stesso risulti depositato al fine di permettere al perito di valutare i danni eventualmente riportati dall'automobile e, all'atto della riconsegna da parte dell'Autorità, avrebbe dovuto richiedere e trasmettere copia del verbale di ritrovamento con l'indicazione degli eventuali danni. Da tale comunicazione si evince che, in caso di ritrovamento dell'automobile, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere a ritirare la stessa, collaborando con l'impresa al fine di permettere una valutazione dei danni riportati dal mezzo (il c.d. danno parziale) e conservando prova dello stesso. Ripercorrendo la documentazione in atti, emerge ancora che con comunicazione dei Carabinieri del 9 maggio 2025 gli stessi informavano che il veicolo ormai rinvenuto poteva essere ritirato dall'avente diritto non essendo soggetto a fermi e vincoli amministrativi o giudiziari. Dai documenti presenti nel fascicolo, poi, emerge anche una comunicazione che la ricorrente ha inoltrato alla propria agenzia di riferimento con la quale, in data 6 maggio 2025, evidenziava che i carabinieri che avevano rinvenuto il mezzo le avevano chiesto di *“provvedere immediatamente al ritiro del veicolo”*. Già in data 9 luglio 2025, poi, l'impresa comunicava la quantificazione dell'indennizzo per danno parziale al veicolo di proprietà della ricorrente.

Dalla ricostruzione dei fatti, quindi, non sembra emergere una situazione di incertezza circa il fatto che al ritiro del veicolo avrebbe dovuto provvedere tempestivamente la ricorrente; la quale, però, non usando l'ordinaria diligenza, non ha provveduto prontamente a tale incombenza, lasciando il veicolo in custodia presso il deposito. Non sembra, dunque, che i danni lamentati dalla ricorrente consistenti nelle spese che la stessa è chiamata a sopportare per la custodia del bene, siano da attribuire a *mala gestio* dell'impresa ma che, al contrario, dipendano ad una condotta poco accorta della ricorrente stessa. Pur non sussistendo una responsabilità da *mala gestio* ultra massimale dell'impresa, va tuttavia segnalato che, ai sensi dell'art. 3.10.2.3 delle CGA, l'impresa è obbligata a rimborsare le spese di parcheggio e custodia in caso di furto del veicolo con un massimale di euro 500,00 che, stante la documentazione allegata, devono essere riconosciuti alla ricorrente previa



presentazione dei giustificativi di spesa come, peraltro, richiesto anche dall'impresa che si è dimostrata, sul punto, disponibile a liquidare il relativo indennizzo.

Per quanto riguarda poi le spese di reimmatricolazione dell'auto va sottolineato come, nonostante la diversa posizione dell'impresa emergente dalla documentazione allegata alle controrepliche, le stesse risultano invece incluse all'interno della polizza in forza dell'art. 3.10.2.2 delle CGA, nel quale si prevede che anche nel caso di smarrimento delle targhe a seguito del furto dell'automobile, è prevista la corresponsione dell'indennizzo con un massimale di euro 400,00 per la reimmatricolazione del veicolo. Nel caso di specie, dalla narrazione non contestata dei fatti, emerge proprio che la vettura della ricorrente sia stata rinvenuta priva di targa determinando, quindi, la necessità di reimmatricolare il mezzo. La suddetta copertura, quindi, non è attivabile solo in caso di danno totale al veicolo a copertura della immatricolazione di una nuova automobile - come sembra sostenere l'impresa - ma anche, come nel caso di specie, nell'ipotesi di danno parziale con necessità di procurarsi nuove targhe. Anche sotto tale profilo va quindi riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese documentate nei limiti stabiliti dal contratto di assicurazione.

Tutto ciò senza alcun pregiudizio circa le ulteriori coperture attivate e/o attivabili in funzione del sinistro e che non sono però oggetto del presente procedimento in relazione alle quali l'impresa, da ciò che risulta, ha già dichiarato di essere disponibile a procedere ai relativi indennizzi ai sensi di polizza. Il riferimento è alle coperture attivate per il danno parziale, per i danni indiretti derivanti da non uso del veicolo, quelle relative alle spese di lavaggio e disinfezione del veicolo e le spese per la perdita delle chiavi.

Da ultimo, la ricorrente chiede la refusione delle spese legali per un ammontare pari ad euro 2.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge. Va sul punto ricordato che l'accesso alla presente procedura non prevede la necessità di essere assistiti da un avvocato. Va ulteriormente segnalato che l'oggetto della cognizione del Collegio, per come indicata dall'art. 3, comma 1 del Decreto, riguarda solo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione avente ad oggetto l'accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi o facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi, oppure la violazione delle regole di comportamento nella fase distributiva. In tale contesto normativo, le spese sostenute per l'assistenza legale possono essere riconosciute solo nel caso in cui le stesse, a causa di una condotta gravemente negligente della controparte o della particolare complessità della vicenda, si rendano assolutamente necessarie al fine di permettere al ricorrente di ottenere giustizia nel caso concreto. Solo in tali casi, infatti, i costi sostenuti dal ricorrente per l'assistenza legale all'interno dei procedimenti di fronte all'Arbitro assicurativo genererebbero un autonomo danno risarcibile imputabile all'impresa e, in quanto tale, liquidabile da parte del Collegio. Tali presupposti non sembrano, però, ricorrere nella vicenda in parola nella quale non si ravvisa una condotta gravemente scorretta o ostruzionistica da parte dell'impresa associata alla necessità di risolvere questioni di particolare complessità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 120,00, pari alle spese sostenute per il rilascio della procura a



Arbitro Assicurativo

Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 700 del 14 luglio 2026

vendere, nonché accerta il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennizzo per le spese di reimmatricolazione del veicolo, per le spese di parcheggio e custodia, il tutto nei limiti di polizza, oltre interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA